

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4780 Anno 2018

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: OLIVIERI STEFANO

Data pubblicazione: 28/02/2018

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 26728/2016 R.G., sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 16/11/2016 nel procedimento vertente tra JANNI GIULIO contro EQUITALIA SUD SPA, COMUNE DI SABAUDIA, PREFETTURA DI VITERBO, ed iscritto al n. 44996/2015 R.G. di quell'Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, che conclude per l'affermazione della competenza del Giudice di Pace a conoscere della controversia.

IL COLLEGIO

Premesso :

1

RG n. 26728/2016
Reg. ufficio art. 45 c.p.c. (Janni c/Equitalia+2)

Cons. rel.
Stefano Olivieri

2435
17



- che il Giudice di Pace di Roma con ordinanza in data 7.1.2015 ha dichiarato la propria incompetenza sulla opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., da Giulio Janni -nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., Comune di Sabaudia e Prefettura di Viterbo- avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo al mancato pagamento sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni alle norme del Codice della Strada portate da due cartelle notificate da Equitalia Sud s.p.a.
- che il Tribunale di Roma, adito in riassunzione, ha proposto istanza di regolamento di competenza ex officio, ai sensi degli artt. 45 e 47, comma 3, c.p.c., deducendo: a) che lo Janni aveva impugnato il preavviso di fermo, contestando il vizio di invalidità del procedimento per *1-omessa notifica delle cartelle di pagamento e, comunque, 2-la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981*, cui rinvia l'art. 209 CdS; b) che essendo il fermo misura coercitiva o cautelare alternativa alla espropriazione forzata e qualificandosi la opposizione come azione di accertamento negativo, la competenza sulla opposizione ex art. 615 c.p.c. relativa a sanzioni pecuniarie per violazioni del TU n. 295/1992, era da attribuire al Giudice di Pace in base al criterio della materia previsto dall'art. 22 bis legge n. 689/1981 e dagli artt. 6 e 7 Dlgs n. 150/2011 "*senza alcun limite di valore*"
- che il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte sostenendo che la interpretazione delle norme di cui agli artt. 204 bis, 205 Dlgs 30.4.1992 n. 285, e 7 comma 2, Dlgs 1.9.2011 n. 150 e 22 bis legge 689/1981 porta alla affermazione della competenza esclusiva ratione materiae del Giudice di Pace

Rilevato :

- che sussiste la prova della comunicazione alle parti del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 47 comma 5 c.p.c., della ordinanza 9.11.2016 con la quale il Tribunale di Roma ha sollevato di ufficio il conflitto di competenza, avendo trasmesso la Cancelleria del tribunale di Roma "attestazione telematica" della



comunicazione della ordinanza in data 16.11.2016 agli indirizzi PEC dell'avv. Alessandra Calabrò e dell'avv. Raffaele Mario Vavalà

- che con ordinanze interlocutorie della Sezione VI-3 in data 31.1.2017 n. 2567 e n. 2568 ed in data 16.2.2017 n. 4176 è stata disposta la rimessione al Primo Presidente della questione di massima importanza in ordine alla esatta qualificazione della competenza, per valore o per materia, del Giudice di Pace con riferimento alle controversie aventi ad oggetto opposizione ad ordinanze ingiunzione irrogative di sanzioni pecuniarie, devolute dall'art. 22 bis della legge n. 689/1981 (norma successivamente abrogata dall'art. 34, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 150/2011) e dagli artt. 6 e 7 del Dlgs n. 150/2011, rispettivamente, al Giudice di Pace ed al Tribunale Ordinario, nonché con riferimento alle controversie concernenti le opposizioni proposte avverso il preavviso o le misure del fermo amministrativo e della ipoteca adottati dall'Agente per la riscossione, con la quale vengono dedotti vizi inerenti agli atti presupposti (cartella di pagamento; atto irrogativo della sanzione pecuniaria; VAV) o contestati i fatti costitutivi della pretesa avente ad oggetto il pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del Codice della Strada

- che la decisione delle Sezioni Unite assume carattere dirimente rispetto alla decisione sulla questione di competenza sollevata con regolamento ex officio dal Giudice del Tribunale Ordinario di Roma


P.Q.M.

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo avanti la VI-3 sezione, in attesa della sentenza delle Sezioni Unite in ordine alla questione della natura della competenza del Giudice di Pace individuata dagli artt. 6 e 7 della legge n. 150/2011.

Roma, 19.12.2017

Il Presidente

(*Uliana Armano*)

3 

Page 1 of 1

28 FEB 2010

Marie Perle

Marie Perle